

Disposizioni regionali per la raccolta dei funghi

Estratto dalla L.R. n. 23/96 come modificata dalla
Legge Regionale n.7 del 31 dicembre 2012
e successive integrazioni.

Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati

Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge disciplina su tutto il territorio della Regione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 (modificato con DPR n. 376 del 14.07.1995), al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale esistente nell'ambito del territorio regionale anche in conformità, per le zone montane, a quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Art. 3 - Limiti di raccolta.

1. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie:

- AGROCYBE AEGERITA (Pioppini);
- AMANITA CAESAREA (Ovoli);
- BOLETUS gruppo edulis (Porcini);
- CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo);
- CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferio, gallinaccio);
- CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla);
- CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo);
- CLITOCYBE GEOTROPA;
- CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto);
- MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo);
- MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola);
- POLYPORUS poe caprae;
- TRICHOLOMA gruppo terreum (morette);
- RUSSULA VIRESCENS (verdona).

2. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespito di funghi concresciuti.

3. La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.

4. Per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.

5. È vietata la raccolta dell'AMANITA CAESAREA allo stato di ovolo chiuso.

6. Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in proprietà od in possesso.

Art. 4- Modalità di raccolta.

1. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

2. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.

3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

4. È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge 23 agosto 1993, n. 352.

5. È altresì vietata la raccolta e l'esportazione, anche ai fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 5- Divieti di raccolta.

1. La raccolta di funghi epigei è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:

- nelle riserve naturali integrali;
- nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
- nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri pre-determinati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;
- in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.

1 bis. Nelle aree di particolare degrado forestale che insistono sul territorio regoliero e sulle terre di uso civico, le regole e le amministrazioni separate dei beni di uso civico possono chiedere alla Giunta regionale di vietare del tutto o in parte la raccolta di funghi.

2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi.

3. È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

Art. 12 - Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle guardie giurate campestri, provinciali e degli enti parco, agli agenti delle aziende speciali e il personale indicato dall'articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e dall'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42.

1 bis. Ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53, i regolieri e gli aventi diritto di uso civico, ove in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», possono svolgere attività di vigilanza di cui al comma 1».

2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

Art. 13 - Sanzioni amministrative.

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da euro 50,00 a euro 208,00 per chi esercita la raccolta dei funghi senza il titolo di cui all'articolo 2;
- da euro 78,00 a euro 156,00 per chi esercita la raccolta dei funghi al di fuori delle giornate nelle quali è consentita ai sensi dell'articolo 2, comma 5 lettera a) o in violazione delle limitazioni temporali disposte ai sensi dell'articolo 6;
- euro 78,00 moltiplicati per ogni kg. o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita dall'articolo 3, comma 1;
- euro 20,00 moltiplicati per ogni kg. o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita dall'articolo 3, comma 1 per la specie armillaria mellea (chiodini);
- da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all'articolo 3, commi 3, 4 e 5;
- da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all'articolo 4;
- da euro 78,00 a euro 156,00 per la raccolta in zone di divieto di cui all'articolo 2, comma 6 e di cui all'articolo 5.

2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria in ipotesi di reato, l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto sul posto innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, a enti o istituti di beneficenza.

3. In caso di reiterazione delle violazioni sanzionate ai sensi del comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; quando la violazione è nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata; si ha reiterazione quando nei dodici mesi successivi alla commissione della precedente violazione viene commessa un'altra violazione della stessa indole.

4. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per ciascuna violazione delle disposizioni della presente legge sono tra loro cumulabili.

6. Per l'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge e per l'irrogazione e l'introito delle relative sanzioni trovano applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale» e la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 «Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale» e loro successive modificazioni.



UNIONE MONTANA
SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI



ASIAGO



ENEGO



FOZA



GALLIO



LUSIANA CONCO



ROANA



ROZZO

Disposizioni per la raccolta dei funghi



Titolo per la raccolta

La raccolta dei funghi è consentita solo a coloro che sono in possesso della **ricevuta del versamento** di un contributo che costituisce **Titolo per la raccolta** valido per **l'intero territorio dell'Altopiano**. Viene rilasciata a titolo oneroso dai soggetti abilitati alla distribuzione e deve essere esibita unitamente a un documento di identità. Ne sono **esentati** i *proprietari* dei terreni, gli *usufruttuari*, i *conduttori* e i loro *familiari*, i *regolieri*, i *titolari di diritti* su aree di proprietà collettiva, gli *aventi diritto di uso civico* per la raccolta nei rispettivi fondi.

Accesso alle proprietà private

Il possesso del Titolo di raccolta non esonera dal rispetto dei diritti di terzi e dalle limitazioni stabilite dalla vigente normativa in materia di proprietà privata. È facoltà del proprietario del fondo o di chi ne abbia il godimento, escludere l'accesso al medesimo ai cercatori di funghi anche se muniti del Titolo di raccolta. Tale divieto potrà essere manifestato in ogni forma idonea a portare a conoscenza tale volontà, ivi compresa l'apposizione lungo il perimetro della proprietà di tabelle e/o avvisi monitori.

Giornate e orario in cui è consentita la raccolta

La raccolta può avvenire esclusivamente nelle giornate di:

MARTEDÌ - VENERDÌ - DOMENICA
e nelle eventuali festività infrasettimanali,
da un'ora prima della levata del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

Titoli di raccolta e costi

GIORNALIERO: valido per la **giornata** richiesta. È rilasciato previo versamento di **€ 12,00**.

SETTIMANALE: con validità per i giorni consentiti ricompresi in un **periodo continuativo di giorni 7** a far data dal rilascio previo versamento di **€ 24,00**.

MENSILE: con validità per i giorni consentiti ricompresi in un **periodo continuativo di giorni 30** a far data dal rilascio, previo versamento di **€ 55,00**.

ANNUALE: con validità annuale per tutti i giorni consentiti previo unico versamento di **€ 200***.

*€ 180,00 per chi acquista il permesso annuale entro il 10 maggio 2024.

Designazione parcheggi

Designazione parcheggi obbligatori per la raccolta funghi:

Comune di Asiago:

- ♦ Forte Interrotto
- ♦ Loc. Casa San Antonio - Bivio Val Giardini
- ♦ Piazzale Loc. Scoglio Bianco (strada per M. Zebio)
- ♦ Loc. Malga Zebio

Comune di Rotzo

- ♦ Campolongo presso il piazzale antistante il rifugio;
- ♦ Campovecchio (bivio incrocio con la strada per monte Verena come segnalato in loco);
- ♦ Mandrielle Vecchio Patrimonio nei pressi della casara e nel bivio con strada Soggiolo (sopra casara);
- ♦ Trugole nei pressi della casara e presso il Dosso del Trugole lungo la carreggiata (come segnalato in loco);
- ♦ Loc. Posellaro, sul tornante prima della malga (come segnalato in loco);
- ♦ Loc. Camporosa, area pic nic incrocio per casare.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito **www.reggenza.it**.



Dove si rilasciano

ESCLUSIVAMENTE presso l'**Ufficio Informazioni turistiche** sito in Asiago, **Proloco Enego** e i privati convenzionati (**Pubblici esercizi**).

Acquisto on line: i permessi possono essere acquistati anche on line sul sito **www.reggenza.it**, sezione **PagoPa**

Agevolazioni

RESIDENTI: sono **esonerati dal pagamento** del Titolo di raccolta.

Possono raccogliere in tutto il territorio dell'Altopiano nelle giornate di: **Lunedì - Martedì - Venerdì - Sabato - Domenica**.

Lo *status* di residente deve essere dimostrato al momento del controllo.

Portatori di handicap

(così come individuati dalla **Legge 5 febbraio 1992, n. 104**): sono **esonerati dal pagamento** del Titolo di raccolta. Possono raccogliere nelle giornate di **Martedì - Venerdì - Domenica**.

IL PRESIDENTE

Unione Montana Altopiano 7 Comuni

Per informazioni:



UNIONE MONTANA
SPETTABILE REGGENZA
DEI SETTE COMUNI

Piazza Stazione, 1
36012 ASIAGO (Vicenza)
Tel. 0424 63700 / 462502
info@reggenza.it
www.reggenza.com

